

N. R.G. 13147/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE QUARTA CIVILE

nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo raso al n. 13147 R.G. 2018 promossa da
CARROZZERIA 4 ZAMPE DI NATOLI EMANUELE (P.IVA 11759830018), in persona del titolare
NATOLI Emanuele, corrente in Torino, via Crevacuore 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido
Clemente Gatti e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino, via Le Chiuse 56, in forza di
procura a margine dell'atto di citazione datato 28.5.2018

ATTRICE

CONTRO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA 01329510158), con sede in Milano, via Ignazio Gardella n.
2, in persona del procuratore speciale Cesare Caldarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele
Olmi e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino, via Magenta n. 41, in forza di procura
generale alle liti 6.7.2011 rep. 28321 racc. 8245 Notaio Renata Mariella (doc. 6 in atti)

CONVENUTA

OGGETTO: indennizzo assicurativo atti vandalici.

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

NEL MERITO



- Dichiarare tenuta parte convenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla sig.ra Grigoras Mihaela (cedente), e conseguentemente,

In via principale

- Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A, P. IVA 01329510158, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, nella sua qualità di impresa garante il rischio "atti vandalici" del veicolo Mercedes GLK, targato DZ430CY, di proprietà della sig.ra Grigoras Mihaela (cedente), all'indennizzo, in favore della Carrozzeria 4 Zampe di Natoli Emanuele, in persona dell'omonimo titolare pro tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 3.242,00, al netto del minor importo di euro 3.558,00, corrisposto dalla Compagnia dopo la notifica dell'atto di citazione, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da ricevuta fiscale n. 53 del 18.05.18, che si produce sub doc. 3 (euro 6.800,00), oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, come da fattura pro forma che si produce, e così per un totale di euro 4.242,00, o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

In via subordinata

- Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. P. IVA 01329510158, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, nella sua qualità di impresa garante il rischio "atti vandalici" del veicolo Mercedes GLK, targato DZ430CY, di proprietà della sig.ra Grigoras Mihaela (cedente), all'indennizzo, in favore della Carrozzeria 4 Zampe di Natoli Emanuele, in persona dell'omonimo titolare pro tempore, nella sua qualità di cessionaria, dei danni subiti, quantificati nel presente atto in € 1.613,44, al netto del minor importo di euro 3.558,00, corrisposto dalla Compagnia dopo la notifica dell'atto di citazione, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da quantificazione operata dal CTU (euro 5.171,44 IVA compresa), oltre alla somma di € 1.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, come da fattura pro forma che si produce, e così per un totale di euro 2.613,44, o nella



veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

In via di estremo subordine

- O veriore somma in corso di causa accertanda.

IN OGNI CASO

Con piena vittoria di spese e competenze del giudizio oltre a spese di CTU e CTP ove richieste, IVA e CPA come per legge”.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

““Voglia il Tribunale Ill.mo,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Ogni diritto della convenuta fatto salvo,

- Dato atto che il 31 maggio 2018 la Vittoria Assicurazioni ha pagato tempestivamente alla Carrozzeria attrice l'importo contrattualmente dovuto di euro 3.558,00 sulla base del costo lordo transattivo delle riparazioni di euro 5.400,00.

- Dato atto che la CTU valutativa esperita in causa ha stimato il costo delle riparazioni in euro 5.171,44.

- Respingere in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda contro la stessa proposta dalla Carrozzeria 4 Zampe, mandandola integralmente assolta.

In ogni caso, con il favore di spese, diritti e onorari di lite, anche di CTU e di CTP, con rimborso spese generali ex DM 55/2014, oltre IVA e CPA.”

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente controversia è stata introdotta da Carrozzeria 4 Zampe di Natoli Emanuele (n.d.r.: con atto di citazione consegnato agli ufficiali giudiziari in data 31.5.2018, come desumibile dalla copia dell'atto notificato presente nel fascicolo analogico di parte convenuta), quale cessionaria del credito di Grigoras Mihaela, proprietaria del veicolo Mercedes GLK tg. DZ430CY, per ottenere dalla convenuta Vittoria Assicurazioni s.p.a. il pagamento dell'indennizzo assicurativo per i danni da atti



vandalici subiti dal suddetto veicolo, tra le 20,30 del 28.1.2018 e le ore 9,00 del 29.1.2018, mentre si trovava parcheggiato in Torino, nei pressi di via Monginevro.

L'attrice ha quantificato il danno in € 6.800,00 *“al lordo della franchigia e dello scoperto contrattuale”*, sulla scorta della ricevuta fiscale 53 del 18.5.2018 allegata sub 3 all'atto introduttivo, oltre ad € 300,00 per fermo tecnico e ad € 1.000,00 per spese stragiudiziali, per un totale di € 8.100,00 o somma veriore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e in tali termini ha formulato le proprie conclusioni.

La società convenuta, costituendosi in giudizio all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 16.10.2018, eccepita preliminarmente l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, non ha posto in discussione né l'esistenza, vigenza ed operatività del contratto assicurativo (contratto *“Vittoria Linea Strada”* n. 035.013.0000050022 che, anzi, ha prodotto come doc. 1 insieme alle condizioni generali di assicurazione, doc. 2 allegato alla comparsa di risposta), né il sinistro come allegato da parte attrice (n.d.r.: nei termini di cui alla denuncia 29.1.2018 e relativa integrazione in pari dati, entrambe prodotte dall'attrice come doc. 1), né (se non con riguardo al danno da *“fermo tecnico”*) la legittimazione della Carrozzeria attrice quale cessionaria del credito dell'assicurata Grigoras Mihaela (n.d.r.: la cessione di credito, in ogni caso, è stata documentata dall'attrice con la sua produzione *sub* 4), ma ha affermato che in data 31.5.2018, appena ricevuta (il giorno precedente) la perizia estimativa dei danni del proprio fiduciario studio Ricciardelli (n.d.r.: perizia che ha prodotto in allegato alla comparsa come doc. 3 e che, n.d.r., indica effettivamente la data di consegna del 30.5.2018 e reca una stima del danno pari ad € 4.687,40 IVA compresa al lordo della franchigia e del degrado), aveva pagato alla Carrozzeria 4 Zampe l'importo di € 3.558,00 (n.d.r. in merito si osserva sin d'ora che sono in atti, cfr. docc. 4 e 5 di parte convenuta, missiva della Direzione sinistri di Vittoria Assicurazioni alla Carrozzeria attrice presso il suo legale, del 31.1.2018, in cui si afferma di avere dato disposizioni per l'invio di assegno dell'importo di € 3.558,00, nonché assegno non trasferibile di pari importo datato 4.6.2018) ovvero l'importo contrattualmente dovuto e soddisfacente, considerato quanto previsto dalle condizioni generali di contratto relative alla garanzia *“Atti Vandalici Top”* a pagina 5.14 (*“in caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto*



20%, minimo euro 1.500,00 e con l'applicazione del decreto d'uso"). Ha affermato, altresì, che la quantificazione operata dalla controparte era eccessiva, si fondava su un documento di provenienza unilaterale non atto, come tale, a provare l'entità del danno. Ha infine contestato le domande di risarcimento del danno da fermo tecnico e di rifusione delle spese stragiudiziali (per brevità si rinvia, in merito, alle pagine da VI a IX della comparsa di costituzione e risposta).

Condivisa la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità, la scrivente, ex art. 5, comma 1 *bis* D.lgs. 28/2010, ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per adire l'organismo di mediaconciliazione.

Alla successiva udienza del 19.2.2019, la difesa attorea ha esibito verbale negativo di mediaconciliazione e fattura relativa alle spese di mediazione (documenti poi depositati telematicamente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e la difesa di parte convenuta ha esibito la propria missiva 30.10.2018, inviata a giustificazione della mancata partecipazione alla mediazione, poi depositata telematicamente in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria autorizzata parte attrice ha confermato la ricezione dell'importo di € 3.558,00 (che ha dichiarato di avere trattenuto in acconto sul maggior dovuto), affermando di non avere menzionato detto pagamento nell'atto introduttivo, poiché tale atto era stato predisposto il 28.5.2018 e portato in notifica il 31.5.2018, mentre l'assegno di Vittoria Assicurazioni era pervenuto solo in data 7.6.2018. Ribadita la quantificazione del danno come da ricevuta fiscale già in atti, ribadita la richiesta di pagamento delle spese stragiudiziali, l'attrice ha altresì chiesto la rifusione delle spese di mediazione, stigmatizzando il comportamento della controparte che, dopo avere eccepito l'improcedibilità, aveva omesso di partecipare all'incontro avanti il mediatore. In tale scritto, parte attrice ha modificato le proprie conclusioni quantificando l'indennizzo "*in € 1.742,00 al netto della franchigia di euro 1.500,00 (n.d.r.: e quindi non anche del degrado d'uso), prevista in polizza, ed al netto del minor importo di € 3.558,00 corrisposto dalla Compagnia*" (n.d.r.: così accettando l'imputazione dell'acconto a capitale), insistendo altresì per il pagamento di € 300,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico e di € 1.000,00 a titolo di rifusione delle spese stragiudiziali, per complessivi € 3.042,00.



Depositare anche le altre memorie, al cui contenuto per brevità si rinvia, con ordinanza riservata 26.8.2019 la scrivente, disattese le altre istanze, ha disposto l'esperimento di CTU l'accertamento e la quantificazione dei danni e dei costi di riparazione.

In esito al deposito della relazione peritale, all'udienza del 13.2.2020, su concorde istanza delle parti, la causa è stata rinviata all'8.10.2020 per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza, in seguito alla sospensione dell'attività processuale dal 9.3.2020 al 11.5.2020, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica e della conseguente necessità di revisione del ruolo, è stata differita all'21.1.2021.

L'udienza del 21.1.2021 si è tenuta in forma "figurata" a trattazione scritta, in ragione del protrarsi dell'epidemia da Covid-19 e in forza della legislazione emergenziale, senza opposizione delle parti, che nelle note scritte autorizzate sostitutive della trattazione orale hanno precisato le loro conclusioni definitive (parte attrice, in particolare, ha richiamato le conclusioni di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). A tale udienza la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..

Nello scritto conclusivo parte attrice ha contestato l'applicabilità della clausola contrattuale inerente la franchigia di € 1.500,00, per vessatorietà e mancata specifica approvazione scritta, sia ex art. 1341 c.c. che in ragione della normativa a tutela del consumatore e ha coerentemente modificato le precedenti conclusioni, chiedendo in principalità il pagamento di € 3.558,00 e in subordine quello di € 1.613,44, in entrambi i casi oltre spese stragiudiziali, rivalutazione monetaria e interessi.

Con ordinanza 20.5.2021, al cui contenuto (per brevità) si fa qui integrale rinvio, la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo e concesso termine per memorie ex art. 101 comma 2 c.p.c., in esito al rilievo officioso della vessatorietà della clausola inerente scoperto e il degrado d'uso invocata da parte convenuta e la conseguente inefficacia/nullità della stessa sia ex art. 1341 c.c. che ex art. 33 comma 1 D.lgs. 206/2005.

Le parti non hanno utilizzato i termini concessi (trattando poi le questioni sollevate d'ufficio nei secondi scritti conclusivi) e all'udienza (sempre "figurata" in ragione della normativa emergenziale) del 15.7.2021 la causa è stata nuovamente assunta a decisione con concessione dei termini ex art. 190



c.p.c. (in assenza di rinuncia di entrambe le parti), sulle conclusioni precisate nelle note scritte autorizzate sostitutive della trattazione orale e in epigrafe trascritte.

2. Secondo parte convenuta, avendo parte attrice precisato le proprie conclusioni definitive, in relazione all'udienza di precisazione conclusioni del 21.1.2021, con richiamo a quelle di cui alla sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non avrebbe potuto, con la prima comparsa conclusionale, e non potrebbe oggi, modificarle (così come in epigrafe). Tale modifica, invero, sarebbe tardiva ed implicherebbe; in ogni caso, la formulazione di una nuova domanda in violazione del principio del contraddittorio; e ciò sia in considerazione del fatto che nelle conclusioni definitive precisate in data 21.1.2021 l'attrice aveva espressamente dedotto dall'importo dell'indennizzo la franchigia contrattuale di € 1.500,00, sia in considerazione del fatto che neppure nelle conclusioni riportate in calce al primo scritto conclusivo sarebbe presente la richiesta di declaratoria della vessatorietà della clausola inerente detta franchigia (declaratoria in relazione alla quale la tardività dell'eccezione avrebbe precluso a Vittoria Assicurazioni la difesa con produzioni documentali e capi di prova in ordine all'esistenza della specifica approvazione per iscritto e/o alla trattativa individuale). Secondo la convenuta, inoltre, il comportamento processuale dell'attrice sarebbe ostativo al rilievo officioso.

Gli assunti non paiono condivisibili alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.

La richiesta di non dedurre dall'indennizzo la franchigia di € 1.500,00 (e il degrado d'uso) risale all'atto introduttivo del giudizio, in cui nonostante il generico riferimento ad una quantificazione del danno "al lordo di franchigie e scoperti", è stato richiesto l'intero importo della ricevuta fiscale in atti, pari ad € 6.800,00. Tale richiesta non può quindi configurarsi come domanda nuova.

E' vero che nelle conclusioni precisate in vista dell'udienza del 21.1.2021 l'attrice ha richiamato la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., in cui l'indennizzo era stato ricalcolato detraendo la franchigia di € 1.500,00 (non il degrado d'uso); vero è anche, peraltro, che nella comparsa conclusionale l'attrice ha affermato la natura vessatoria (per restrizione della libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi) e atta determinare un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, e allegato l'assenza di una specifica approvazione per iscritto e di una trattativa individuale e che, coerentemente, nelle conclusioni trascritte in calce, ha



quantificato l'indennizzo richiesto in € 3.242,00, detraendo da € 6.800,00 l'importo già versato dalla compagnia, pari ad € 3.558,00.

Trattandosi di invalidità rilevabili anche d'ufficio (cfr. per l'art. 1341 c.c. Cass. 16394/2009 e Cass. 20987/2009 e per l'art. 33 D.lgs. 206/2005 Cass. 17586/2018), non può dirsi che la manifestazione di interesse alla loro applicazione da parte dell'attricve sia avvenuta oltre un termine decadenziale; e proprio a tutela del diritto al contraddittorio la scrivente ha rimesso la causa sul ruolo e ha concesso termine ex art. 101, comma 2 c.p.c.. In tale termine la convenuta ben avrebbe potuto produrre e dedurre, previa accoglibile richiesta di rimessione in termini, in ordine all'esistenza di una specifica approvazione scritta e/o alla trattativa individuale. Il sistema delle preclusioni deve, invero, ritenersi superato dal rilievo officioso e dall'applicazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (si argomenti da Cass. 20870/2020, in motivazione).

3. La clausola relativa alla garanzia "Atti Vandalici TOP" (a pag. 5.14 delle condizioni generali di contratto doc. 2 di parte convenuta), così recita: *"In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito....) la garanzia è prestata: per veicoli che al momento del sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d'uso (in caso di danno ai pneumatici la garanzia è prestata con degrado d'uso, sempre senza scoperto e franchigia) per veicoli che al momento del sinistro hanno oltre 10 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione (n.d.r.: tra cui non rientra quello per cui è causa, immatricolato il 13.11.2009 secondo la perizia del fiduciario Vittoria Assicurazioni) con l'applicazione del degrado d'uso ma sempre senza scoperto e senza franchigia). In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 20%, minimo 1.500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso".*

Trattasi di clausola che, per il suo contenuto, incide sulla libertà contrattuale del contraente.

La doppia approvazione per iscritto di tale clausola è stata apposta in calce alla seguente dichiarazione: *"Dichiara inoltre di avere preso visione e di approvare specificamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli contrattuali. Sezione Responsabilità Civile (....) Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. Esclusioni. Alienazione del veicolo.*



Riparazione, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate. Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali. Competenza territoriale. Liquidazione dei danni - nomina dei periti. Controversie e nomina del collegio medico. Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato. Recesso dal contratto per variazioni di legge. Garanzia Cristalli. Garanzia Cristalli Elite, Pacchetto Classic New, Nuovo Pacchetto Elite, Atti Vandalici Top, Fenomeni naturali (.....)".

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 17939/2018); *"Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto"*; ed invero (cfr. ordinanza 20606/2016), *"l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate"* (in termini, si veda anche l'ordinanza 9492 del 2012).

Nel caso di specie, con riguardo alla garanzia "Atti Vandalici TOP" non vi è stata alcuna indicazione numerica o riferimento ai singoli commi della clausola, né sommaria descrizione del contenuto, e non è stata quindi operata alcuna distinzione tra le clausole vessatorie, come quella in esame, e le altre previsioni contrattuali non vessatorie (come quelle relative all'oggetto della copertura e al massimale). Non vi è stata, pertanto, una specifica approvazione per iscritto, con conseguente inefficacia della clausola.

Con riguardo, poi, alle norme poste a tutela del consumatore, si osserva preliminarmente quanto segue: a) la contraente Grigoras Mihaela è indicata in polizza come "impiegata"; trattasi, quindi, di persona fisica che non risulta avere stipulato il contratto (normale polizza r.c.a. con garanzie aggiuntive) nello svolgimento o ai fini dello svolgimento di un'attività professionale e che può quindi



essere qualificata come consumatore; b) la Carrozzeria attrice, cessionaria del credito, è subentrata nella posizione della sig.ra Grigoras Mihaela; c) è pacifico che il contratto per cui è causa sia un contratto concluso mediante moduli o formulari in cui le condizioni generali sono state predisposte dal contraente professionista Vittoria Assicurazioni s.p.a.; d) dalle risultanze documentali non emerge prova alcuna di una trattativa individuale, relativamente alla clausola *de qua* (e, d'altra parte, in ordine a tale trattativa non sono state fornite prove documentali né dedotte prove orali, neppure nel termine concesso per memoria scritta ex art. 101, comma 2 c.p.c.); e) la clausola, con riguardo ai danni da atti vandalici, non disciplina in modo differente situazioni differenti; ed invero, dal punto di vista del rischio garantito (nella sua dimensione causale, spaziale, temporale) la situazione è identica: l'unica differenza è costituita da un elemento estrinseco ai suddetti aspetti, consistente nell'individuazione della carrozzeria incaricata della riparazione; f) il limite di indennizzo non è correlato ad una condotta del danneggiato potenzialmente incidente sulle modalità di accadimento del sinistro (in termini di tempo, luogo, causa, effetti o autore), ma successiva alla sua verifica e potenzialmente incidente solo sull'entità del danno risarcibile; g) la clausola in questione, pertanto, non solo è inefficace in quanto non specificamente approvata per iscritto, ma è altresì da reputarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 1 Dlgs. 206/2005.

In merito va osservato che, ad avviso della scrivente:

- 1) da un lato la vicenda qui è esaminata non è assimilabile a quella presa in considerazione da Cass. 11757/2018 (atteso che in quel caso era stata valutata una clausola contrattuale che imponeva l'utilizzazione di uno dei centri di autoriparazione indicati dall'impresa assicurativa ma garantiva comunque, tramite detto centro, l'integrale indennizzo del danno e ciò, tra l'altro, con inserimento della clausola, a differenza che nel caso di specie, nel frontespizio della polizza e dietro riconoscimento di vantaggi economici per il contraente);
- 2) dall'altro, con la pronuncia richiamata, la Corte di Cassazione si è espressa esclusivamente su una clausola che imponeva al contraente di avvalersi, per il ripristino dei danni, di carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (cosiddetto servizio "Presto e Bene") e, quindi, su una clausola differente da quella (diversa e più articolata) presente nel contratto per cui è causa (e, inoltre,



come già sottolineato, non menzionata nel frontespizio della polizza);

3) in ultimo, con la citata pronuncia, la Corte di Cassazione, nel qualificare la clausola di cui sopra (diversa, si ribadisce, da quella oggetto del presente giudizio) come clausola volta alla precisazione dell'oggetto del contratto, ha escluso che la pattuizione suddetta potesse determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto poiché il contraente, nel caso sottoposto alla sua attenzione, aveva formulato una libera scelta correlata anche a precisi (ma non meglio elencati nella motivazione) "vantaggi descritti in polizza".

Ciò posto, tralasciata ogni considerazione correlata alla difficoltà di applicare in concreto gli insegnamenti della Corte di Cassazione (per cui, in linea generale, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento dell'assicuratore ovvero che escludono il rischio garantito, mentre non sono assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e specificano il rischio garantito: cfr. Cass. 395/2007, Cass. 23741/2009, Cass. 8235/2010 e Cass. 15598/2019) in ordine a quanto possa e a quanto non possa ritenersi attinente alla individuazione e specificazione del rischio, piuttosto che all'esclusione o limitazione della responsabilità nei contratti di assicurazione, non vi è dubbio, ad avviso della scrivente (in ciò confortata: dall'insegnamento di Cass. 9140/2016, che in materia di clausole c.d. *claims made*, pur ritenendo tale tipo di clausole volta a delimitare l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, ha affermato, enunciando il principio di diritto, che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza ovvero "*laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*"; dalla stessa Cass. 11757/2018, che pur avendo qualificato la clausola sottoposta al suo esame come delimitativa del rischio garantito, ha ugualmente compiuto una valutazione, legata a quella specifica vicenda, inerente la questione dell'equilibrio tra diritti e obblighi nascenti dal contratto), che anche un clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la



buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso di specie la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso, e pregiudizievole per l'assicurato, l'indennizzabilità del danno da atti vandalici in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto, se si considera che:

- il diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria, a parità di evento dannoso indennizzabile, è all'evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell'ambito delle offerte di mercato;
- dal contratto per cui è causa non si evincono elementi per ritenere che il suddetto interesse, la cui attuazione è oggettivamente svantaggiosa per il consumatore anche soltanto in termini di restrizione della libertà contrattuale, sia in qualche modo controbilanciato da una tariffa o da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato (l'unico sconto menzionato in polizza è correlato alla "variazione per assenza di sinistri");
- il differente trattamento dipendente esclusivamente dalla scelta di una carrozzeria non convenzionata è di entità tale da determinare, per ogni sinistro, non solo l'applicazione integrale della franchigia e dello scoperto ma, soprattutto, la non indennizzabilità integrale dei sinistri con danno non superiore a € 1.500,00 e con potenziale applicazione nel caso di specie, in cui il danno è stato quantificato dal CTU in € 5.171,44, di una franchigia pari ad oltre il 29%;
- non si ravvisano, né sono state specificamente allegare e provate circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, giustifichino il rilevante sacrificio dei diritti del consumatore (sacrificio neppure correlato alla violazione di un obbligo espressamente evidenziato in polizza, ma solo implicitamente desumibile dal contenuto della clausola in esame, posta all'interno di corpose condizioni generali, comprendenti una pluralità di garanzie) a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia (non vi è invero, alcuna



evidenza documentale in ordine al fatto che la tariffa praticata da una carrozzeria convenzionata con Vittoria Assicurazioni s.p.a. sarebbe stata, nel caso di specie, inferiore di ben il 29% rispetto a quella applicata dalla carrozzeria cui si è rivolta la sig.ra Grigoras; anzi, mentre la carrozzeria attrice ha richiesto un costo orario della manodopera di 45 euro, il perito fiduciario Vittoria lo ha quantificato in 39 euro e il CTU in 40 euro, con una differenza percentuale, rispettivamente, di circa il 15% e di circa l'11%).

4. Ritenuto, in ragione di quanto sin qui osservato, che ai fini della quantificazione dell'indennizzo non debbano essere presi in considerazione, né la franchigia di € 1.500,00, né il degrado d'uso, la scrivente ritiene di condividere le motivate conclusioni del CTU designato, alla cui relazione si fa integrale rinvio anche con riguardo alle esaustive repliche alle osservazioni dei CTP.

Parte convenuta, anche negli ultimi scritti conclusivi, non ha contestato la quantificazione del CTU e ha dato, anzi, atto di avere effettuato il pagamento di € 3.558,00 sulla base di un costo lordo delle riparazioni pari ad € 5.400,00.

Parte attrice ha richiamato le osservazioni del proprio CTP limitatamente al monte ore e al costo orario della manodopera. In merito va evidenziato che (come già osservato anche dal CTU) la ricevuta fiscale doc. 3 attoreo è del tutto generica in ordine ai materiali, alle lavorazioni, ai tempi di lavorazione e che non sono state dedotte prove in ordine ai tempi effettivamente impiegati per i ripristini. Inoltre, con riguardo al costo orario della manodopera, il CTU ha chiarito di essersi riferito a carrozzerie con strutture operative simili, in mancanza di diverse (e specifiche) allegazioni (e produzioni) attoree a conferma del maggiore costo orario.

Deducendo dall'importo di € 5.171,44 stimato dal CTU l'acconto di € 3.558,00 (imputato a capitale così come ha fatto la stessa parte attrice), il credito attoreo residuo è pari ad € 1.613,44.

Il suddetto importo costituisce debito di valore (cfr. Cass. 15868/2015 e Cass. 10488/2009) e deve essere pertanto rivalutato ad oggi secondo indici Istat con riconoscimento, sull'importo capitale annualmente rivalutantesi degli interessi legali (maturati anno per anno) a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del denaro (cfr. Cass. 8766/2018), di importo non così contenuto da non esserne presumibile un reimpiego. Il tutto per complessivi € 1.692,92.



Il conteggio è stato eseguito computando rivalutazione e interessi dalla data del 17.6.2018, per le ragioni qui di seguito esposte.

In base alle condizioni generali di contratto comuni per tutte le garanzie della sezione danni, cfr. pag. 5.4 del doc. 2 di parte convenuta, *“la liquidazione del danno, intesa come determinazione del suo ammontare, ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e comunque dopo la consegna di tutta la documentazione prevista”* e *“il pagamento dell’indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia”*. In base alle condizioni generali di contratto relative alla garanzia *“Atti vandalici TOP”* (cfr. pag. 5.14 del doc. 2 di parte convenuta) il rimborso dei danni materiali e diretti è previsto *“previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione”*. Nel caso di specie, il *“valido documento fiscale”*, costituito dalla ricevuta fiscale 53/2018 doc. 3 attoreo, è datato 18.5.2018.

5. La domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico non è stata più formulata dall’attrice (come da conclusioni in epigrafe trascritte) e deve quindi ritenersi rinunciata.

Le spese inerenti l’attivazione della mediazione dovranno essere valutate in sede di regolazione delle spese processuali.

Quanto alle spese stragiudiziali, l’attrice ha prodotto una comunicazione pec (datata 2.2.2018) di richiesta di indennizzo (cfr. doc. 5 attoreo) è una *“proposta di parcella”* per l’importo netto di € 1.000,00 (doc. 6 attoreo), facente generico riferimento alla *“trattazione evento “atti vandalici” del 28-29.01.18 veicolo Mercedes GLK targato DZ430CY di proprietà della sig.ra Grigoras Mihaela (cedente)”*.

Va evidenziato, ciò premesso, che secondo ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 16999/2017 e da ultimo Cass. 24481/2020) le spese stragiudiziali possono costituire componente del danno emergente, per la cui liquidazione occorre che la parte danneggiata assolva gli usuali oneri della domanda, allegazione e prova. Nel caso di specie parte attrice non ha specificamente allegato l’attività stragiudiziale posta a fondamento della domanda (producendo solo una richiesta risarcitoria che, come tale, appare atto prodromico ed intrinsecamente connesso all’attività difensiva in sede giudiziale) e, inoltre, non ha documentato l’esborso delle somme di cui alla



mera proposta di parcella versata in atti.

La domanda, per quanto detto, non può essere accolta.

6. Ai fini della regolazione delle spese processuali, occorre considerare che (come già sopra osservato), in base alle condizioni generali di contratto, la pretesa indennitaria è divenuta esigibile solo il 17.6.2018 e, pertanto, non lo era al momento dell'introduzione del giudizio. Nel caso in cui parte attrice avesse atteso il termine contrattualmente previsto, avrebbe potuto dare atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, della somma di € 3.558,00. Tale somma, tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, non può ritenersi esaustiva e, nelle more, il residuo credito indennitario è divenuto esigibile. Ciò posto, pur nella soccombenza prevalente della società convenuta, sussistono i presupposti, in ragione del rilevante ridimensionamento della pretesa creditoria attorea correlato anche all'aver azionato in giudizio un credito non ancora esigibile e parzialmente onorato nelle more, per la compensazione delle spese processuali nella misura del 50% (previa, ovviamente e come previsto dal D.M. 55/2014, quantificazione delle stesse in ragione dell'accolto e non del domandato).

Tali spese, ciò premesso, sono liquidate per l'intero (e quindi al lordo della compensazione), ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, in complessivi € 3.228,34 (di cui € 274,53 per contributo unificato, marca e notificazione atto introduttivo; € 48,80 per spese di mediaconciliazione; € 405,00 per la fase di studio; € 405,00 per la fase introduttiva; € 270,00 per l'attivazione della mediaconciliazione; € 610,01 per la fase istruttoria; € 1.215,00 per la fase decisoria, caratterizzata da un duplice deposito di scritti conclusivi, ma in larga parte sovrapponibili), oltre rimborso 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.

Anche le spese della disposta CTU, coerentemente, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura del 75% e di parte attrice nella misura del 25%.

7. La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

8. La mancata partecipazione della compagnia convenuta alla mediazione può ritenersi giustificata in ragione della sua introduzione solo in corso di causa e della indispensabilità, ai fini della decisione, dell'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.



P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,
dichiara la convenuta Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato con la sig.ra
Grigoras Mihaela e di cui agli atti e, per l'effetto, la dichiara tenuta e la condanna al pagamento in
favore della cessionaria del credito Carrozzeria 4 Zampe di Natoli Emanuele, dedotto l'acconto di €
3.558,00, della residua somma di € 1.692,92, calcolata come in motivazione;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese processuali e, per l'effetto, dichiara tenuta e
condanna Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al
pagamento in favore di Carrozzeria 4 Zampe di Natoli Emanuele, della somma di € 1.614,17, oltre
rimborso spese generali 15% nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di
rifusione del restante 50% delle suddette spese;
pone le spese della CTU disposta in corso di causa, in via definitiva e provvedendo nei soli rapporti tra
le parti, nella misura del 75% a carico di Vittoria Assicurazioni s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore* e nella misura del 25% a carico di Carrozzeria 4 Zampe di Natoli
Emanuele;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, alli 4.2.2022.

Il giudice
Paola Ferrero

